



# COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 09-10-2018

Oggetto: **Bilancio consolidato dell'esercizio 2017. Dichiarazione di assenza dell'obbligo a seguito del rinvio al 2018 della contabilità economico-patrimoniale (artt. 232 e 233-bis del d.lgs. 267/2000) Rinvio dell'approvazione del Bilancio consolidato all'esercizio 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica Ordinaria .

Proceduto all'appello nominale risultano:

<b>PINDUCCIU GIAN FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>MELCA SONIA ANNA</b>	<b>P</b>
<b>AZZENA PIERA</b>	<b>P</b>	<b>MUZZU MARIO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MELLINO SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SANNA MATTEO</b>	<b>P</b>
<b>PITZIANI ALBERTO</b>	<b>A</b>	<b>PINNA GIUSEPPE</b>	<b>A</b>
<b>PILERI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>MARIANO MICHELE</b>	<b>A</b>
<b>SCANU TIMOTEO</b>	<b>P</b>	<b>TODDE GESUINO</b>	<b>A</b>
<b>PILERI NICOLA</b>	<b>P</b>		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIS FABIO presenti n. 9 e assenti n. 4 totale componenti n. 13.

Assume la presidenza PINDUCCIU GIAN FRANCO nella sua qualità di Sindaco - Presidente il quale, constata la legalità dell'adunanza , dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta che segue così come indicato all'ordine del giorno.

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.31 DEL 30-08-2018**

**Oggetto: Bilancio consolidato dell'esercizio 2017. Dichiarazione di assenza dell'obbligo a seguito del rinvio al 2018 della contabilità economico-patrimoniale (artt. 232 e 233-bis del d.lgs. 267/2000) Rinvio dell'approvazione del Bilancio consolidato all'esercizio 2018.**

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:

- l'art. 232, comma 2, il quale consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- l'art. 233-bis, comma 3, il quale consente agli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

RICHIAMATO altresì il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 relativo al bilancio consolidato, il quale

al punto 1 dispone che *“i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017”*;

DATO ATTO che questo ente, alla data del 31 dicembre 2015 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) aveva una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

VISTA la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018 della Commissione Arconet, con la quale è stato precisato che *“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”*;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 17/05/2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art.227 del D.lgs. n. 267/2000, ed è stato disposto il rinvio all'esercizio 2018 della contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 del Tuel;

ATTESO che:

- in attuazione alla deliberazione di consiglio sopra citata, questo ente non ha approvato il conto economico e lo stato patrimoniale armonizzati 2017;
- il conto economico e lo stato patrimoniale redatti utilizzando gli schemi di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 costituiscono atti presupposti fondamentali per poter predisporre ed approvare il bilancio consolidato;
- conseguentemente l'assenza di tali documenti inficia alla base la possibilità di procedere al consolidamento dei conti;

EVIDENZIATO che, in assenza di un intervento normativo di modifica del p.c. all. 4/4 o del Tuel che sancisca in maniera chiara il rinvio al 2018 del bilancio consolidato, la RGS in un parere informale rilasciato ad un comune ha precisato come *“La faq n. 30 (...) non prevede il rinvio dell'adozione della*

*contabilità economico patrimoniale ma ritiene possibile l'approvazione e l'invio alla BDAP del rendiconto 2017 senza il conto economico e lo stato patrimoniale da parte di quegli enti che hanno interpretato l'art. 232 del TUEL quale facoltà di rinvio della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e hanno formalmente esercitato tale facoltà. E' evidente che tali enti, non avendo adottato la contabilità economico patrimoniale nell'esercizio 2017, risultano impossibilitati a redigere, nell'esercizio 2018, il bilancio consolidato riferito all'esercizio 2017"*

RITENUTO pertanto di estendere anche al bilancio consolidato il rinvio al 2018 del relativo obbligo, stante l'oggettiva impossibilità di predisporre i relativi atti;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti che non approvano il bilancio consolidato e che non trasmettono i relativi dati alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) non possono procedere ad assunzioni di personale fino a quando non adempiono;

RITENUTO pertanto assumere espresso provvedimento volto a **dichiarare l'assenza dell'obbligo di consolidamento per l'esercizio 2017**, anche ai fini dell'accertamento della non applicabilità delle sanzioni di cui sopra;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva effettuata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 16/11/2017 avente ad oggetto la decisione di dismettere I & G Gallura Spa tramite messa in liquidazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: "Bilancio consolidato – individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento, Presa d'atto dell'irrelevanza delle partecipazioni societarie;
- l'allegato tecnico di trasmissione del MEF del 13/07/2018 il quale prevede che se per l'esercizio non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento e per tale motivo l'ente non redige il bilancio consolidato deve trasmettere alla BDAP la Delibera nella quale ha dichiarato motivatamente di non dover approvare il bilancio consolidato per tale esercizio, nel rispetto del principio applicato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art.227 del D.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 175 comma 8 e art. 193 del D.lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare i seguenti articoli:
  - art. 147-quater comma 4: "i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";
  - art. 151 comma 8: "entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.lgs. n. 118/2011";

- art. 227 comma 3: “nelle more dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall’articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato;
- art. 233-bis – il bilancio consolidato – comma 1: “il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; comma 2 “il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; comma 3 “gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare:
  - gli artt. 11-bis e 18 comma 1 ove dispongono che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo;
  - l’art. 11-bis – Bilancio Consolidato – comma 1: “gli enti di cui all’art. 1 comma 1 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4”;
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2017;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2018 e in particolare gli artt. 97-100;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 2/05/2018 con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Finanziario nella persona del dott. Simone Bertuccelli;
- il decreto del Sindaco n. 15 del 2/07/2018 con il quale è stato confermato al dott. Simone Bertuccelli l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario

ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Simone Bertuccelli

### PROPONE

- 1) DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa, in ogni contenuto motivazionale e con riferimento a disposizioni legislative e ad atti assunti, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DICHIARARE formalmente che questo ente, avendo disposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 17/05/2018, ai sensi dell’art. 232, comma 2, del Tuel e della FAQ di Arconet n. 30 del 12 aprile 2018, il rinvio al 2018 della contabilità economico patrimoniale secondo i nuovi principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, per l’esercizio 2017 si trova nella oggettiva impossibilità di predisporre il bilancio consolidato e pertanto non procederà alla sua approvazione;
- 3) **DI RINVIARE all’esercizio 2018**, conseguentemente a quanto disposto al punto 1 ed in attuazione all’art. 233-bis del Tuel, **l’approvazione del bilancio consolidato con scadenza 30 settembre 2019**;
- 4) DI DARE ATTO, altresì, che questo ente non è tenuto all’invio dei relativi dati relativi al bilancio consolidato 2017 alla BDAP, ai sensi del DM 12 maggio 2016;
- 5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla BDAP, come previsto dall’allegato tecnico di trasmissione del MEF del 13/07/2018;
- 6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
- 7) DI PUBBLICARE la presente deliberazione contenente la dichiarazione inerente l’assenza dell’obbligo di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente nella sezione Bilanci;

## VERBALE

Il Presidente del consiglio cede subito la parola all'assessore Pileri il quale illustra le ragioni tecniche per cui, non essendo ancora stata adottata la contabilità economico patrimoniale, l'Ente non può predisporre il bilancio consolidato e, così come consentito dalla legge, ne dispone il rinvio al prossimo esercizio.

Alle ore 19.29 esce dall'aula il consigliere Matteo Sanna che rientra dopo pochi secondi.

Ottiene la parola il consigliere Matteo Sanna il quale anticipa la propria astensione sul punto.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del consiglio pone in votazione la proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta presentata;

**UDITI** gli interventi presentati, riportati nell'allegato verbale, facente parte integrante della presente deliberazione;

Con 8 voti favorevoli (Pinduccioni, Azzena, Mellino, A.Pileri, Scanu, Pileri N., Melca, Muzzu) ed un astenuto (Sanna).

### **DELIBERA**

In conformità alla proposta presentata

Quindi, stante l'urgenza

Con separata votazione resa per alzata di mano

Con 8 voti favorevoli (Pinduccioni, Azzena, Mellino, A.Pileri, Scanu, Pileri N., Melca, Muzzu) ed un astenuto (Sanna).

### **DELIBERA**

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 134 , del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to PINDUCCIU GIAN FRANCO

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. FAIS FABIO

PROT. DEL 11-10-2018

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

1. che la presente deliberazione

è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) per 15 giorni consecutivi dal 11-10-2018 al 26-10-2018,;

2. che la presente deliberazione diviene esecutiva:

il decimo giorno successivo alla pubblicazione (*art.134 comma 3, D.Lgs. n°267/2000*);

**è stata dichiarata immediatamente esecutiva (*art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000*);**

Tetti, 11-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. FAIS FABIO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale , li __11.10.2018__ Il Segretario Comunale Dott. FAIS FABIO
--